Pubblicato il 30/07/2019

N. 04168/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2019, proposto da

Rossella Bicco e Giuseppe Sorvillo, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Somma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l'avvocato Manuela Lampitella in Napoli al Corso Umberto I, n. 365;

contro

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tamburrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l'avvocato Stefano Sorgente in Napoli alla Via Po n. 1, Parco Parva Domus;

nei confronti

Raffaele Cecoro, Giancarlo Pignataro, Carmine Grassia, Raffaele Cecere, Domenico Di Carluccio, Mario Diana, Pasquale Iaselli, Antonietta Manco, Anna Emanuela Merola, Valeria Mileva, Maria Cristina Volpe, Salvatore Cecere,

rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Tamburrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’avvocato Stefano Sorgente in Napoli alla Via Po n. 1, Parco Parva Domus;

Carmine Addesso, Raffaele Belluomo (non costituiti in giudizio);

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

- Deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Caserta, relativa alla seduta di Consiglio Straordinario del 18.03.2019, come da brogliaccio di verbale n. 6 del 18.03.2019, con la quale, in particolare, è stata illegittimamente disposta: la revoca dell’arch. Rossella Bicco, dalla carica di Presidente, la nomina del nuovo Presidente arch. Raffaele Cecoro, il rinnovo delle altre cariche di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario, la surroga del consigliere arch. Giuseppe Sorvillo;

- nota, priva di protocollo, datata 18.03.2019, a firma dell’illegittimo Presidente arch. Raffaele Cecoro e dell’illegittimo Segretario arch. Maria Cristina Volpe, con la quale gli stessi informano tutti i vari organi istituzionali, delle sostituzioni avvenute nelle cariche istituzionali di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Caserta;

- nota, priva di protocollo, a firma dell’illegittimo Presidente e dell’illegittimo Segretario, co-municata all’arch. Rossella Bicco a mezzo PEC in data 19.03.2019, avente ad oggetto la richiesta di consegna delle password e chiavi istituzionali in dotazione all’Ordine degli Architetti. P.P.C. della Provincia di Caserta;

- nota, priva di protocollo, in data 19.03.2019, a firma degli illegittimi Presidente arch. Raffaele Cecoro e Segretario arch. Maria Cristina Volpe, del Tesoriere Carmine Grassia, nonché del Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza arch. Pasquale Iaselli, con la quale gli stessi informano i gestori delle piattaforme e software in uso all’Ordine della nuova composi-zione del Consiglio, chiedendo di ricevere le afferenti credenziali di accesso;

- nota, priva di protocollo, a firma dell’illegittimo Presidente e dell’illegittimo

Segretario, comunicata a mezzo PEC in data 19.03.2019 con la quale si avvisano i consiglieri dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Caserta dell'intervenuto rinnovo delle cariche istituzionali;

- nota, trasmessa mezzo PEC in data 22.03.2019, di convocazione del Consiglio Straordinario per il giorno 25.03.2019 a firma dell'illegittimo Presidente arch. Raffaele Cecoro e dell'illegittimo Segretario Maria Cristina Volpe, recante il seguente ordine del giorno: ""1. Approvazione verbale di seduta: - 27 febbraio 2019. Integrazioni e presa d'atto attività verbalizzate e sospese; - 06 marzo 2019. Presa d'atto assenza numero legale e note giustificative dei consiglieri; - 18 marzo 2019. Integrazioni e presa d'atto attività verbalizzate e sospese; 2. Disamina situazione determinatasi successivamente alla revoca delle cariche e alle nuove nomine; 3. Surroga, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento dell'Ordine, del Consigliere dimissionario Arch. Giuseppe Sorvillo, con il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni - Discussione e Determinazioni. 4. Iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti. Determinazioni; 5. Parcelle. Determinazioni; 6. Terne. Determinazioni; 7. Patrocini ed accreditamenti. Determinazioni; - Corso base CTU - Ordine Ingegneri - Richiesta riconoscimento crediti. 8. Ufficio di segreteria: - Orario di lavoro dipendenti: Discussione e Determinazioni; - Orario apertura al pubblico dell'ufficio di segreteria: Discussione e Determinazioni; - Recupero Fe-rie anni pregressi dipendenti: Presa d'atto; - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Richiesta Designazione Terne per gli esami di abilitazione alla professione di Architetto presso la sede dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". 9. Varie ed eventuali";

- nota, trasmessa a mezzo PEC in data 26.03.2019, di convocazione del Consiglio Straordinario per il giorno 28.03.2019 a firma dell'illegittimo Presidente arch. Raffaele Cecoro e dell'illegittimo Segretario Maria Cristina Volpe, recante il seguente ordine del giorno: "1. Approvazione verbale di seduta; 2. Surroga consigliere dimissionario: presentazione e saluti dell'arch. Salvatore Cecere, consigliere subentrante; 3. Ufficio di segreteria: - Ministero dell'Istruzione

dell'Università e della Ricerca – Richiesta Designazione Terne per gli esami di abilitazione alla professione di Architetto presso la sede dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Determinazioni; - Morosità e Recupero quote: Discussione e Determinazioni; - Applicazione sanzione per ritardato pagamento delle quote anno 2019: Discussione e Determinazioni; 4. Commissioni di lavoro: - Aggiornamento attività delle Commissioni: Presa d'atto - Commissione Urbanistica - Dimissioni Consigliere Addesso: Presa d'atto, Discussione, Determinazione; - Commissione Design: Partecipazione Napoli Moda Design: Discussioni, Determinazioni 5. CNAPPC - Circolare n. 2_0000006_19-O.N.S.A.I. – Report dati censiti nel 2018. Presa d'atto, Determinazioni; - Circolare n. 4_41_19 - Politiche di Coesione - Piano di attività per l'Attuazione del Protocollo di Intesa tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale ed il CNAPPC: nomina Referente Regionale. Presa d'atto; - Circolare n. 3_33_19 - Misure di promozione e implementazione del rapporto con UNI – Nomina delegato; - Circolare n. 9_124_19 – Monitoraggio sulla sicurezza e sulla prevenzione incendi: Presa d'atto e Individuazione referenti. - Circolare N.11_159_19- VII Rassegna Urbanistica Nazionale – Mosaico Italia: raccontare il futuro: Discussione e determinazioni; - Circolare N.13_163_19- " OPEN – STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA" EDIZIONE 2019 – l'architetto è indispensabile : Discussione e determinazioni; 6. Varie ed eventuali.";

- ulteriori Deliberazioni adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Caserta, nella indicata e contestata composizione, e segnatamente: a) la Delibera, con relativo brogliaccio e verbale di seduta, ancorché sconosciuta, relativa alla sopra citata seduta di Consiglio Straordinario del giorno 25.03.2019, con riferimento a tutti i 9 punti all'o.d.g. e ad eventuali altri argomenti trattati; b) la Delibera, con relativo brogliaccio e verbale di seduta, ancorché sconosciuta, relativa alla sopra citata seduta di Consiglio Straordinario del giorno 28.03.2019, con riferimento a tutti i 6 punti all'o.d.g. e ad eventuali altri argo-menti trattati;

- note prot. n. 342 e 343 in data 26.03.2019 con le quali viene comunicata la ratifica della surroga del Consigliere Arch. Junior Giuseppe Sorvillo con l'Arch. Junior Salvatore Cecere n. 2845 iscritto dell'Albo degli Architetti dell'Ordine di Caserta;
- la nota, trasmessa all'arch. Rossella Bicco a mezzo PEC in data 29.03.2019, di convocazione del Consiglio Straordinario per il giorno 03 aprile 2019 a firma dell'illegittimo Presidente, arch. Raffaele Cecoro e dell'illegittimo Segretario Maria Cristina Volpe, recante il seguente ordine del giorno: "1. Approvazione verbale di seduta; 2. Iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti. Determinazioni; 3. Parcelle. Determinazioni; 4. Terne. Determinazioni; 5. Ufficio di Segreteria: - Morosità e Recupero quote: modalità di recupero e pro-cedimenti disciplinari. Determinazioni; - Applicazione sanzione per ritardato pagamento del-le quote anno 2019: Completamento Discussione e Determinazioni; - Esenzioni: Discussioni e Determinazioni; 6 Rendicontazione situazione finanziaria dell'Ordine. (Discussione Propedeutica al Bilancio) Determinazioni; 7 Varie e eventuali";
- la Delibera, con relativo brogliaccio e verbale di seduta, che verrà adottata all'esito della so-pra citata seduta di Consiglio Straordinario del giorno 03.04.2019, con riferimento a tutti i 7 punti all'o.d.g. e ad eventuali altri argomenti trattati;
- ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancor-ché non conosciuto;
- *quatenus opus* l'illegittimo Regolamento interno, mai entrato in vigore, citato anche nella sopra indicata seduta di Consiglio Straordinario, come da brogliaccio di verbale n. 6 del 18.03.2019 e segnatamente l'art. 16 co. 3 e l'art. 12 co. 3;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Caserta, di Raffaele Cecoro, di Giancarlo Pignataro, di Carmine Grassia, di Raffaele Cecere, di Domenico Di Carluccio, di Mario Diana, di Pasquale Iaselli, di Antonietta Manco, di Anna Emanuela Merola, di Valeria Mileva, di Maria Cristina Volpe e di Salvatore

Cecere;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 31 marzo 2019 e depositato il successivo 1° aprile gli architetti Rossella Bicco e Giuseppe Sorvillo, hanno premesso di agire, rispettivamente nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta e di consigliere del medesimo consesso. L'architetto Bicco, espone di aver convocato il Consiglio per discutere nella seduta straordinaria del 18 marzo 2019, i seguenti punti all'Ordine del Giorno: "1) Richiesta risarcimento danni infortunio dipendente Valentina Zuzolo. Discussioni e determinazioni; 2) Ufficio di segreteria e suoi dipendenti. Discussioni e determinazioni".

Sennonché nella seduta in questione il Consiglio approvava una delibera con cui revocava la ricorrente dalla carica di Presidente, nominava l'arch. Raffaele Cecoro quale nuovo Presidente, l'arch. Domenico Di Carluccio Vincenzo quale Vicepresidente, l'arch. Giancarlo Pignataro quale Vicepresidente, l'arch. Maria Cristina Volpe quale Segretario, l'arch. Carmine Grassia quale Tesoriere e procedeva, infine, alla surroga del Consigliere, in quel momento assente, arch. Giuseppe Sorvillo.

Nella nuova configurazione, poi, il Consiglio assumeva alcune deliberazioni ritenute illegittime in via derivata dall'architetto esponente, che le ha impugnate, unitamente alla revoca del Presidente e alla nomina delle nuove cariche, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti, sulla base dei seguenti motivi.

I) Violazione degli art. 3, 24 e 97 e 117 della Costituzione. Violazione degli articoli

7 e 8 della legge n. 241/90; violazione degli articoli 26 e 27 del regio decreto n. 2537/1925; violazione dell'art. 3 del decreto legislativo luogoteneziale n. 382/1944; violazione del d.p.r. 169/2005. Violazione, *quatenus opus*, del regolamento interno, mai entrato in vigore, e segnatamente dell'art. 16 comma 3 e dell'art. 12 comma 3. Omessa preventiva convocazione dei punti inseriti all'ordine del giorno; violazione dei principi di imparzialità e di legalità. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta.

Le delibere di revoca e di nomina del nuovo Presidente del Consiglio dell'Ordine sarebbero state assunte senza la preventiva convocazione dell'assemblea che risponde all'ineludibile esigenza di assicurare a tutti i componenti il consapevole esercizio del proprio ufficio, secondo quanto stabilito anche dalle regole specificamente dettate per l'Ordine degli Architetti di cui al Regio Decreto n. 2537 del 1925 e confermate dall'art. 3 del d.P.R. n. 169/2005. Tali regole non sono derogate dall'art. 16, co. 3, del regolamento interno del Consiglio, peraltro nemmeno regolarmente approvato, che consente solo l'integrazione degli argomenti all'ordine del giorno

II) Violazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 28, 38 del r.d. n. 2537 del 1925, degli articoli 2 e 16 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382/1944, degli articoli 2, 3 e 4 del d.p.r. 169/2005. Violazione del, mai entrato in vigore, regolamento interno. Carenza di potere.

Le disposizioni che regolano l'attività de Consiglio dell'Ordine non contemplerebbero un potere di revoca del Presidente per garantire ai titolari di organi pubblici di garanzia istituzionale la necessaria stabilità.

III) Violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione. Violazione degli art. 3, 7 e 10 della legge 241/1990. Violazione dell'art. 16 del, mai entrato in vigore, regolamento interno. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione.

Ai ricorrenti avrebbe dovuto essere trasmessa una comunicazione di avvio del procedimento di revoca, mentre essi sarebbero stati messi nell'impossibilità di replicare agli addebiti mossigli e rimossi senza contraddittorio.

IV) Violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione della legge

241/1990 e segnatamente dell'art. 3. Difetto assoluto dei presupposti per disporre la revoca.

Mancherebbero i presupposti della revoca, in quanto essa sarebbe stata disposta per scelta politica e non per specifiche mancanze.

V) Violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 3, 6 bis, 7, 10 della l. 241/1990. Violazione della l. 689/1981. Violazione dell'art. 5 comma 9 del d.P.R. 169/2005. Violazione delle garanzie partecipative. Violazione dei principi in tema di sanzioni amministrative. Conflitto di interessi. Difetto di motivazione. Difetto assoluto dei presupposti per disporre la surroga. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Difetterebbero nei confronti del consigliere Sorvillo i presupposti della gravata surroga, atteso che si sarebbe comunque dovuto osservare il disposto di cui all'art. 5, co. 9, del d.P.R. n. 169/2005 ai sensi del quale alla sostituzione di un consigliere impedito a partecipare per oltre sei mesi si provvede con elezioni suppletive. Ma il ricorrente Sorvillo non si sarebbe assentato per tale periodo di tempo con la conseguenza che non avrebbe potuto provvedersi alla sua surroga.

VI) Violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione del decreto legislativo luogotenenziale n. 382/1944 ed in particolare dell'art. 3. Violazione del d.p.r. 169/2005 ed in particolare dell'art.3. Violazione dell'art. 16 del regolamento interno, mai entrato in vigore, regolamento interno. Violazione delle garanzie partecipative.

Fatto salvo il carattere assorbente delle sopra citate violazioni, gli atti impugnati sarebbero viziati da illegittimità propria, poiché assunti con ricorso allo strumento del "consiglio straordinario", laddove gli argomenti trattati rientrerebbero, invece, tra quelli di ordinaria amministrazione.

Con atto depositato in data 3 maggio 2019 si sono costituiti i consiglieri controinteressati che hanno premesso di aver trasmesso alla ricorrente presidente Bicco già in data 14 dicembre 2018, la richiesta di inserire all'ordine del giorno

della successiva seduta di Consiglio l'argomento della surroga del consigliere Sorvillo da mesi assente e, quindi, secondo quanto da essi affermato, da ritenersi dimissionario ai sensi dell'art. 41 del R.D. n. 2537/1925. L'odierna ricorrente Presidente Bicco negava l'introduzione dell'argomento all'ordine del giorno, nonostante i consiglieri richiedenti l'avessero invece diffidata più volte a convocare il Consiglio per disporre la surroga dell'architetto Sorvillo. I consiglieri segnalano poi che l'architetto Bicco non li avrebbe informati della ricezione di lettere minatorie che avrebbero potuto rappresentare un rischio anche per gli stessi consiglieri. Grazie alla nuova *governance* consiliare, proseguono i controinteressati, il consesso, in poche settimane, avrebbe potuto finalmente approvare una serie di delibere che invece la precedente presidenza aveva impedito.

Secondo i controinteressati, non vi sarebbe stata alcuna violazione del contraddittorio con i ricorrenti, in quanto si sarebbe trattato solo di un'integrazione dell'ordine del giorno promossa dalla maggioranza dei consiglieri nel corso della seduta, non occorrendo ulteriori formalità, secondo quanto previsto dallo stesso regolamento sul funzionamento dell'ente entrato regolarmente in vigore (art. 16) in quanto approvato con deliberazione all'unanimità del 26 marzo 2018 e dichiarato immediatamente esecutivo.

Si è costituito in resistenza l'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta con un atto di contenuto analogo a quello dei controinteressati, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con memoria depositata in data 4 maggio 2018, i ricorrenti hanno replicato alle deduzioni delle parti resistenti, insistendo nelle proprie deduzioni e articolando ulteriormente le proprie difese.

Alla camera di consiglio dell'8 maggio 2019 fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti, che non si sono opposte, della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.; la causa è stata quindi introitata per la decisione.

Con il primo motivo di ricorso, gli esponenti architetti lamentano che la gravata

delibera di revoca e di nomina del presidente nonché di surroga del consigliere Sorvillo sarebbero state adottate senza che l'argomento fosse stato inserito all'ordine del giorno, in violazione del principio di necessaria preventiva informazione dei membri dei membri degli organi collegiali.

Il motivo è fondato.

E 'incontestato tra le parti che le delibere indicate in epigrafe e assunte nella seduta del 18 marzo 2018 siano state approvate dalla maggioranza dei consiglieri dell'Ordine degli Architetti presenti, senza tuttavia che le stesse fossero preventivamente indicate all'ordine del giorno.

Sennonché, ai sensi dell'art. 26 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537: "*La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del Consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza*".

Tale disposizione non risulta intaccata dal successivo d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 recante il Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali e deve, quindi, ritenersi ancora in vigore.

Ne consegue che ogni adunanza del consiglio dell'Ordine degli Architetti deve essere preceduta da una preventiva comunicazione che indichi gli argomenti all'ordine del giorno, in applicazione del generale principio della necessaria preventiva informazione dei singoli componenti degli organi collegiali, la cui manifestazione di voto deve essere informata, in modo da garantire l'effettività del contraddittorio e l'esercizio di un voto consapevole.

Tale regola, come evidenziato da parte ricorrente, costituisce principio acquisito da tempo nell'ordinamento come confermato anche da costante giurisprudenza che, a più riprese, ha ribadito che "*Il sub-procedimento di formazione di un atto adottato da un organo collegiale passa, tra l'altro, per la fase di convocazione che deve contenere l'ordine del giorno, cioè la lista degli argomenti da trattare; l'ordine del*

giorno deve essere chiaro, in modo che tutti i singoli membri del collegio abbiano la possibilità di valutare la importanza della seduta e il contenuto dei problemi da trattare; se l'argomento non è inserito nell'ordine del giorno, la delibera che ciò malgrado provveda è per sola tale circostanza illegittima" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2305; Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6201 n. 6201).

Né in contrario vale richiamare l'art. 16 del regolamento interno del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta a norma del quale: "*l'ordine del giorno può essere integrato, per motivate ragioni, all'inizio della seduta previo parere favorevole della maggioranza del consiglio*"; ritiene infatti il Collegio che tale disposizione debba essere intesa nel senso che il consiglio, con l'osservanza del procedimento ivi dettato, può includere nei punti all'ordine del giorno anche questioni complementari rispetto a quelle oggetto di espressa indicazione nell'avviso di convocazione, in modo da garantire la funzionalità del consesso e permettere al consesso di operare in modo efficiente, pur sempre nel rispetto del predetto di principio di completa informazione.

Diversamente argomentando, permettendo cioè che il consiglio decida di battere e poi deliberare anche su questioni non oggetto di preventivo avviso, significherebbe permettere alla maggioranza di abusare della propria posizione di prevalenza sacrificando le prerogative di consiglieri non allineati i quali si troverebbero a dover deliberare su questioni di cui non possono aver acquisito la preventiva conoscenza, con un effetto sorpresa che, oltre ad essere contrario ad una corretta dialettica tra le varie componenti consiliari non risulta nemmeno coerente con la necessaria ponderazione che deve ispirare le delibere degli organi collegiali che costituisce la stessa ragion d'essere della previsione di tale tipologia di organi.

Nel caso di specie la maggioranza è pervenuta alla revoca e nomina del nuovo presidente del consiglio e alla surroga del consigliere Sorvillo, senza la preventiva indicazione di tali importanti questioni all'ordine e senza nemmeno che fosse prevista la trattazione di argomenti complementari ad essi; si è anzi deliberato, oltre

alla revoca e nomina del Presidente del Consiglio, anche sulla decadenza del consigliere Sorvillo senza che questi intervenisse alla seduta, non potendosi escludere che se l'esponente avesse saputo della trattazione della questione sarebbe intervenuto alla seduta per far valere le proprie ragioni.

Né costituisce una causa legittima della disposta revoca la circostanza che la Presidente fosse stata già sollecitata più volte dai consiglieri controinteressati a inserire alcune questioni, tra cui la surroga del consigliere Sorvillo, nei punti all'ordine del giorno delle sedute da convocarsi, in quanto a prescindere dalle specifiche ragioni addotte dai ricorrenti, i consiglieri interessati avrebbero potuto e dovuto attivare i rimedi di interni ovvero giurisdizionali per il caso di eventuali inerzia o inadempimento del Presidente ai propri doveri, ma non potevano certo procedere con una sorta di autotutela privata non contemplata dall'ordinamento.

La rilevata illegittimità riguarda l'ammissibilità stessa dell'impugnata delibera del 18 marzo 2019, con il conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze di merito proposte da parte ricorrente.

Il ravvisato vizio nella delibera di nomina delle nuove cariche nel Consiglio dell'Ordine travolge le gravate delibere assunte successivamente alla predetta data del 18 marzo 2019, ma non anche il regolamento interno che è legittimo se interpretato nel modo su esposto.

Pertanto il ricorso deve essere accolto.

La prolungata conflittualità nel Consiglio e l'obiettiva difficoltà di pervenire ad una risoluzione delle problematiche che hanno condotto all'illegittima rimozione del Presidente costituiscono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della

Provincia di Caserta indicate in epigrafe, ad eccezione del regolamento sul funzionamento interno del Consiglio.

Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO